**ALLEGATO 9**

**DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE PER I TITOLI EMESSI A FRONTE DI CARTOLARIZZAZIONE**

|  |  |
| --- | --- |
| *Nome Emittente* |  |
| *Tipologia di operazione (se applicabile)* |  |
| *Data di presentazione* |  |

| **DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE PER I TITOLI EMESSI A FRONTE DI CARTOLARIZZAZIONE** | | **Tabella di corrispondenza con il prospetto** *(se applicabile)* **(1)** | | **Commenti (2)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pag.** | **Par.** |
| **SEZIONE 1** | PERSONE RESPONSABILI, INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, RELAZIONI DI ESPERTI E APPROVAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI |  |  |  |
| **Punto 1.1** | Identità di tutte le persone responsabili delle informazioni o di parti di esse riportate nel documento di registrazione e, in quest’ultimo caso, indicazione di tali parti. Nel caso di persone fisiche, inclusi i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza dell’emittente, fornire il nome e la qualifica della persona; nel caso di persone giuridiche, fornire la denominazione e la sede sociale. |  |  |  |
| **Punto 1.2** | Dichiarazione delle persone responsabili del documento di registrazione attestante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni in esso contenute sono conformi ai fatti e che il documento di registrazione non presenta omissioni tali da alterarne il senso.  Se del caso, dichiarazione delle persone responsabili di talune parti del documento di registrazione attestante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni contenute nelle parti del documento di registrazione di cui sono responsabili sono conformi ai fatti e che tali parti del documento di registrazione non presentano omissioni tali da alterarne il senso. |  |  |  |
| **Punto 1.3** | Se nel documento di registrazione viene inserita una dichiarazione o una relazione attribuita ad una persona in qualità di esperto, indicare per tale persona le seguenti informazioni:  a) nome;  b) indirizzo professionale;  c) qualifiche; d) eventuali interessi rilevanti nell’emittente.  Se la dichiarazione o la relazione è stata prodotta su richiesta dell’emittente, dichiarare che tale dichiarazione o relazione è stata inclusa nel documento di registrazione con il consenso della persona che ha autorizzato il contenuto della parte del documento di registrazione ai fini del prospetto. |  |  |  |
| **Punto 1.4** | Qualora le informazioni provengano da terzi, confermare che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto l’emittente sappia e sia in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli. Inoltre, l’emittente deve indicare le fonti delle informazioni. |  |  |  |
| **Punto 1.5** | Una dichiarazione attestante che:  a) il [documento di registrazione/prospetto] è stato approvato da [nome dell’autorità competente] in qualità di autorità competente ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129;  b) [nome dell’autorità competente] approva tale [documento di registrazione/ prospetto] solo in quanto rispondente ai requisiti di completezza, comprensibilità e coerenza imposti dal regolamento (UE) 2017/1129;  c) tale approvazione non dovrebbe essere considerata un avallo dell’emittente oggetto del [documento di registrazione/prospetto]. |  |  |  |
| **SEZIONE 2** | REVISORI LEGALI |  |  |  |
| **Punto 2.1** | Nome e indirizzo dei revisori dell’emittente per il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati (nonché indicazione dell’associazione professionale cui appartengono). |  |  |  |
| **SEZIONE 3** | FATTORI DI RISCHIO |  |  |  |
| **Punto 3.1** | Descrizione dei rischi significativi specifici dell’emittente, in un numero limitato di categorie, in una sezione intitolata «Fattori di rischio».  In ciascuna categoria sono definiti in primo luogo i rischi più significativi emersi dalla valutazione dell’emittente, dell’offerente o del soggetto che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, tenendo conto dell’impatto negativo sull’emittente e della probabilità che essi si verifichino. I fattori di rischio sono confermati dal contenuto del documento di registrazione. |  |  |  |
| **SEZIONE 4** | INFORMAZIONI SULL’EMITTENTE |  |  |  |
| **Punto 4.1** | Indicare se l’emittente è stato costituito come società veicolo per l’emissione di titoli a fronte di cartolarizzazione. |  |  |  |
| **Punto 4.2** | Denominazione legale e commerciale dell’emittente e suo codice identificativo del soggetto giuridico (LEI) |  |  |  |
| **Punto 4.3** | Luogo di registrazione dell’emittente e suo numero di registrazione |  |  |  |
| **Punto 4.4** | Data di costituzione e durata dell’emittente, ad eccezione del caso in cui la durata sia indeterminata. |  |  |  |
| **Punto 4.5** | Residenza e forma giuridica dell’emittente, legislazione in base alla quale opera, paese di registrazione, indirizzo e numero di telefono della sede sociale (o della principale sede di attività, se diversa dalla sede sociale) ed eventuale sito web dell’emittente o del terzo o del garante, con l’avvertenza che le informazioni contenute nel sito web non fanno parte del prospetto, a meno che le predette informazioni siano incluse nel prospetto mediante un riferimento. |  |  |  |
| **Punto 4.6** | Descrizione dell’ammontare del capitale autorizzato ed emesso dell’emittente e dell’ammontare di ogni altro capitale di cui è stata decisa l’emissione, del numero e delle classi di titoli di cui è composto. |  |  |  |
| **SEZIONE 5** | PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI |  |  |  |
| **Punto 5.1** | Breve descrizione delle principali attività dell’emittente |  |  |  |
| **SEZIONE 6** | ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE E DI SORVEGLIANZA |  |  |  |
| **Punto 6.1** | Nome, indirizzo e funzioni presso l’emittente delle seguenti persone, con indicazione delle principali attività da esse esercitate al di fuori dell’emittente, allorché siano significative riguardo all’emittente stesso: a) membri degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza; b) soci accomandatari, se si tratta di una società in accomandita per azioni. |  |  |  |
| **SEZIONE 7** | PRINCIPALI AZIONISTI |  |  |  |
| **Punto 7.1** | Dichiarare se, a conoscenza dell’emittente, l’emittente è direttamente o indirettamente posseduto o controllato da un altro soggetto, specificarne la denominazione e descrivere la natura di tale controllo e le misure adottate per evitare abusi dello stesso. |  |  |  |
| **SEZIONE 8** | INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL’EMITTENTE |  |  |  |
| **Punto 8.1** | Qualora dalla data di registrazione o di costituzione l’emittente non abbia iniziato l’attività e qualora alla data del documento di registrazione non sia stato redatto ancora alcun bilancio, nel documento di registrazione deve essere inserita una dichiarazione in merito. |  |  |  |
| **Punto 8.2** | Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati  Qualora dalla data di registrazione o di costituzione l’emittente abbia iniziato l’attività e siano stati redatti i bilanci, il documento di registrazione deve contenere informazioni finanziarie sottoposte a revisione relative agli ultimi due esercizi (almeno 24 mesi o il periodo in cui l’emittente è stato in attività, se più breve) e la relazione di revisione per ogni singolo esercizio. |  |  |  |
| **Punto 8.2.1** | Modifica della data di riferimento contabile  Se l’emittente ha modificato la sua data di riferimento contabile durante il periodo per il quale sono richieste informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati coprono almeno 24 mesi ovvero l’intero periodo in cui l’emittente è stato in attività, se più breve. |  |  |  |
| **Punto 8.2.2** | Principi contabili  Le informazioni finanziarie devono essere redatte conformemente agli International Financial Reporting Standards come recepiti nell’Unione con il regolamento (CE) n. 1606/2002.  Se il regolamento (CE) n. 1606/2002 non è applicabile, il bilancio deve essere redatto in conformità di quanto segue:  a) i principi contabili nazionali dello Stato membro, nel caso di emittenti del SEE, come previsto dalla direttiva 2013/34/UE;  b) i principi contabili nazionali di un paese terzo equivalenti a quelli del regolamento (CE) n. 1606/2002 per gli emittenti di paesi terzi. Se i principi contabili nazionali del paese terzo non sono equivalenti al regolamento (CE) n. 1606/2002, il bilancio deve essere riesposto in conformità del medesimo regolamento. |  |  |  |
| **Punto 8.2.3** | Modifica della disciplina contabile  Le informazioni finanziarie relative all’ultimo esercizio, contenenti dati comparativi rispetto all’esercizio precedente, devono essere presentate e redatte in una forma coerente con la disciplina contabile che sarà adottata per i successivi bilanci annuali pubblicati dall’emittente tenuto conto dei principi contabili, delle pratiche contabili e della normativa applicabili a tali bilanci.  Le modifiche apportate alla disciplina contabile dell’emittente non necessitano di una riesposizione del bilancio sottoposto a revisione. Tuttavia, se l’emittente intende adottare una nuova disciplina contabile nei suoi successivi bilanci pubblicati, deve essere presentata almeno un’informativa di bilancio completa (secondo la definizione dello IAS 1 Presentazione del bilancio), comprendente dati comparativi, in una forma coerente con quella che sarà adottata per i successivi bilanci annuali pubblicati dall’emittente, per quanto riguarda i principi contabili, le pratiche contabili e la normativa applicabili a tali bilanci. |  |  |  |
| **Punto 8.2.4** | Se le informazioni finanziarie sottoposte a revisione sono redatte conformemente ai principi contabili nazionali, le informazioni finanziarie previste al presente punto devono includere almeno:  a) lo stato patrimoniale;  b) il conto economico;  c) le pratiche contabili e le note esplicative. |  |  |  |
| **Punto 8.2.a** | *Il presente punto (che comprende i punti 8.2.a, 8.2.a.1, 8.2.a.2 e 8.2.a.3) può essere utilizzato soltanto per emissioni di titoli emessi a fronte di cartolarizzazione che abbiano un valore nominale unitario almeno pari a 100 000 EUR o che siano negoziati esclusivamente in un mercato regolamentato e/o in un suo segmento specifico, a cui solo gli investitori qualificati abbiano accesso ai fini della negoziazione degli stessi.*  Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati  Qualora dalla data di registrazione o di costituzione l’emittente abbia iniziato l’attività e siano stati redatti i bilanci, il documento di registrazione deve contenere informazioni finanziarie relative agli ultimi due esercizi (almeno 24 mesi o il periodo in cui l’emittente è stato in attività, se più breve) e la relazione di revisione per ogni singolo esercizio. |  |  |  |
| **Punto 8.2.a.1** | Principi contabili  Le informazioni finanziarie devono essere redatte conformemente agli International Financial Reporting Standards come recepiti dall’Unione con il regolamento (CE) n. 1606/2002.  Se il regolamento (CE) n. 1606/2002 non è applicabile, il bilancio deve essere redatto in conformità di quanto segue:  a) i principi contabili nazionali dello Stato membro, nel caso di emittenti del SEE, come previsto dalla direttiva 2013/34/UE;  b) i principi contabili nazionali di un paese terzo equivalenti a quelli del regolamento (CE) n. 1606/2002 per gli emittenti di paesi terzi.  In caso contrario, nel documento di registrazione devono essere inserite le seguenti informazioni:  a) apposita dichiarazione attestante che le informazioni finanziarie incluse nel documento di registrazione non sono state redatte conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 adottato dall’Unione e che vi sarebbero potute essere differenze sostanziali nelle informazioni finanziarie se il regolamento (CE) n. 1606/2002 fosse stato applicato alle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati;  b) immediatamente dopo le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, una descrizione delle differenze tra il regolamento (CE) n. 1606/2002 adottato dall’Unione e i principi contabili adottati dall’emittente nel redigere il bilancio annuale. |  |  |  |
| **Punto 8.2.a.2** | Le informazioni finanziarie sottoposte a revisione redatte conformemente ai principi contabili nazionali devono includere almeno:  a) lo stato patrimoniale;  b) il conto economico;  c) le pratiche contabili e le note esplicative. |  |  |  |
| **Punto 8.2.a.3** | Relazione di revisione  Le informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati devono essere sottoposte a revisione contabile indipendente. La relazione di revisione è redatta conformemente alla direttiva 2006/43/CE e al regolamento (UE) n. 537/2014.  Se non si applicano la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014, le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati devono essere sottoposte a revisione contabile oppure devono essere oggetto di una dichiarazione che attesti che, ai fini della redazione del documento di registrazione, esse forniscono un quadro fedele e corretto, conformemente ai principi di revisione vigenti nello Stato membro oppure a principi equivalenti. In caso contrario, nel documento di registrazione devono essere inserite le seguenti informazioni:  a) un’apposita dichiarazione che illustri i principi di revisione applicati;  b) la spiegazione di eventuali scostamenti significativi rispetto ai principi di revisione contabile internazionali. |  |  |  |
| **Punto 8.2.a.4** | Dichiarazione attestante che le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati sono state sottoposte a revisione. Qualora i revisori legali si siano rifiutati di redigere le relazioni di revisione sulle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati ovvero qualora le relazioni contengano rilievi, modifiche di pareri, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni, ciò deve essere motivato e tali rilievi, modifiche, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni devono essere riprodotti integralmente. |  |  |  |
| **Punto 8.3** | Procedimenti giudiziari e arbitrali  Indicazione di eventuali procedimenti amministrativi, giudiziari o arbitrali (compresi eventuali procedimenti di questo tipo in corso o previsti di cui l’impresa sia a conoscenza), per un periodo relativo almeno ai 12 mesi precedenti, che possano avere, o abbiano avuto nel recente passato, rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria o la redditività dell’emittente e/o del gruppo. In assenza di tali procedimenti, inserire un’idonea dichiarazione negativa. |  |  |  |
| **Punto 8.4** | Rilevanti variazioni negative della situazione finanziaria dell’emittente  Qualora l’emittente abbia redatto i bilanci, includere una dichiarazione attestante che non si sono verificate rilevanti variazioni negative della situazione finanziaria o delle prospettive future dell’emittente dalla data dell’ultimo bilancio sottoposto a revisione pubblicato. Qualora si sia verificata una rilevante variazione negativa, ne deve essere fatta menzione nel documento di registrazione. |  |  |  |
| **SEZIONE 9** | DOCUMENTI DISPONIBILI |  |  |  |
| **Punto 9.1** | Una dichiarazione indicante che per la durata di validità del documento di registrazione possono essere consultati, se del caso, i seguenti documenti:  a) l’atto costitutivo e lo statuto aggiornato dell’emittente;  b) tutte le relazioni, le lettere e altri documenti, le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, le valutazioni e i pareri redatti da esperti su richiesta dell’emittente di cui sia stata inserita parte nel documento di registrazione ovvero a cui il documento di registrazione faccia riferimento.  L’indicazione del sito web sul quale è possibile consultare i documenti. |  |  |  |

1. Se l’ordine delle informazioni incluse nella bozza di prospetto è diverso dall’ordine in cui dette informazioni sono presentate nello schema di prospetto di cui al Regolamento Delegato (UE) 2019/980, precisare la pagina ed il paragrafo del prospetto in cui le informazioni dello schema sono riportate.
2. Indicare “NON APPLICABILE” ovvero precisare gli “ELEMENTI INFORMATIVI MANCANTI” ossia gli elementi non ancora inseriti nella bozza di documento trasmesso alla Consob. In tal caso precisare la data prevedibile di inclusione tenendo conto che gli stessi devono essere trasmessi alla Consob in tempo utile per la conclusione dell’istruttoria.